

ALLEGATO A

REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE GENERALE

SEZIONE 1: ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie
- Articolo 5: Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forma di gestione
- Articolo 7: funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria
- Articolo 9: Attività di controllo
- Articolo 10: Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi
- Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: Accertamento dei tributi locali
- Articolo 14: Notificazione degli atti

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: Autotutela e sospensione amministrativa

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 17: Riscossione
- Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 19: Rimborsi
- Articolo 20: Riscossione di somme di modesto ammontare

TITOLO IV - SANZIONI

- Articolo 21 : Sanzioni ed interessi
- Articolo 22 : Applicazione delle sanzioni
- Articolo 23 : Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Articolo 24 : Cause di non punibilità
- Articolo 25 : Riduzione delle sanzioni
- Articolo 26 : Misura degli interessi

SEZIONE 2 - DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 27: Oggetto

Articolo 28 : Presentazione dell'istanza
Articolo 29 : Istanza di interpello
Articolo 30 : Adempimenti del Comune
Articolo 31 : Efficacia della risposta fornita dal Comune

SEZIONE 3 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 32 : Principi generali dell'accertamento con adesione
Articolo 33 : Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
Articolo 34 : Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 35 : Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
Articolo 36 : Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 37 : Effetti dell'invito a comparire
Articolo 38: Atto di accertamento con adesione
Articolo 39 : Perfezionamento della definizione
Articolo 40 : Effetti della definizione

SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 : Disposizioni finali e transitorie

SEZIONE 1 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari contenute in questa sezione del Regolamento Unico, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "accertamento esecutivo" l'atto di accertamento che presenta la forma e le caratteristiche indicate dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019;

d) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

e) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

f) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

g) per "Regolamento", il presente Regolamento Unico delle entrate tributarie comunali;

h) per "responsabile" di area, del settore e dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie dell'area, del settore o dell'ufficio comunale;

i) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo

1. Le norme regolamentari contenute in questa sezione del Regolamento sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e disciplinano le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. La presente sezione del Regolamento detta norme finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione e eventualmente di supporto con il contribuente.

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti e da ogni altra entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Le singole agevolazioni sono disciplinate dalle norme regolamentari relative allo specifico tributo.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento unico, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto dal D.P.R 28/12/2000 n. 445 come modificato dalla L. 12/11/2011 n. 183 e s.m.i.. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere documenti o informazioni utili per velocizzare la concessione dell'agevolazione o la definizione della posizione tributaria.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio comunale determina i criteri per l'applicazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie ed il grado di copertura del costo dei servizi coperti con entrata tributaria nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio, laddove non sia prevista la specifica competenza del Consiglio comunale.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge.

4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le ultime aliquote e tariffe approvate o applicate.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Fino a quando il Consiglio comunale non disponga diversamente, la gestione dei tributi è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7: Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, attribuisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo, anche mediante funzionari subdelegati con l'approvazione della Giunta:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) sottoscrive le liste di carico delle entrate tributarie comunali anche ai fini della relativa riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal successivo articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui alla specifica sezione del presente regolamento unico;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) cura ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Nell'atto di nomina del funzionario responsabile viene altresì individuato il dipendente che, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le attività ad esso affidate, compresa la firma degli atti.

5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario.

6. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del tributo le attribuzioni di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera g), spettano al concessionario, secondo quanto previsto dalla legge.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve, **nei casi previsti dalla normativa vigente**, presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'ufficio comunale, in caso di gestione diretta, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, sentito il funzionario responsabile, informandone il Consiglio comunale. **La Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.**
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi applicabili.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, e s.m.i con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 14.

Articolo 10: Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai sensi dell'articolo 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura determinata dalla Giunta, può essere destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari e ai collegamenti con banche dati utili.
2. Ai sensi dell'articolo 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, è attribuito al personale addetto al Settore Entrate, un compenso incentivante in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nella misura determinata dalla Giunta in relazione ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari progetti nonché all'ammontare dell'evasione recuperata, sentite le organizzazioni sindacali.
3. Il Comune può, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25/05/2017, n. 75 nei limiti di quanto disposto dall'art. 1 comma 1091 della L. 30/12/2018 n. 145 e s.m.i.

Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il **Segretario Comunale**, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'Ufficio.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 27/07/2000, n.212 in merito al Garante del Contribuente, il Difensore Civico, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Accertamento dei tributi locali

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati **salvo diversa disposizione di legge**. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere e/o le condizioni per proporre reclamo a norma dell'art. 17 bis del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo.
3. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, sono indicati in apposita determinazione del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario.
4. **Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono disciplinati da quanto disposto dall'art. 1 comma 792 e ss. della L. 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.**

Articolo 14: Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributario comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da

parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Le spese della notificazione effettuata diversamente dalla consegna diretta dell'atto al destinatario presente presso l'ufficio, sono addebitate ai soggetti destinatari degli atti impositivi e di contestazione ed irrogazione di sanzioni in materia tributaria emessi dal Settore Entrate, nella seguente misura:

- Euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- Euro 8,75 per le notifiche effettuate i sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 14 della L. n. 890/1982 (atto giudiziario);
- Euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero.

4. Le notifiche degli atti di cui al comma 1 sono effettuate, quando possibile, anche tramite pec in base alle disposizioni normative vigenti.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Il Comune, riconoscendone l'utilità, può addivenire ad una gestione associata del contenzioso tributario, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. In materia di contenzioso trovano applicazione il D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, lo Statuto comunale, e le disposizioni del presente regolamento. Si applicano inoltre, con riferimento al Processo Tributario Telematico, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23/12/2013 n. 163 come integrato dai Decreti del Direttore Generale delle Finanze del 04/08/2015 e del 30/06/2016 in quanto applicabili presso le Commissioni Tributarie adite.

3. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio, anche a mezzo di suo delegato, e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione di cui agli articoli 48 (conciliazione fuori udienza) e 48 bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione associata, dall'addetto della relativa struttura.

6. Al fine di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario e particolarmente per quelle controversie di particolare rilevanza giuridica od economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: Autotutela e sospensione amministrativa

1. Il Comune di San Lazzaro di Savena applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla D.L. n. 564/1994 (art. 2 quater come modificato dall'art. 11 D.Lgs. 159/2015), dal decreto Ministero Finanze 11/02/1997 n. 37 e da quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di:

- a) annullamento d'ufficio, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, infondati o errati;
- b) revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo risultato illegittimo e/o infondato in ragione della diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente;
- c) rinuncia all'imposizione in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della

pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Il provvedimento di annullamento, di revoca o rinuncia all'imposizione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. Il procedimento in autotutela può essere avviato anche dal contribuente. In tale caso le eventuali richieste di annullamento o di revoca all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena e devono contenere l'indicazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento totale o parziale e le motivazioni della richiesta.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. Il funzionario responsabile, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in presenza di palesi illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, tra l'altro:

- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

7. Non è consentito l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

9. Nel potere di annullamento o di revoca di cui ai commi precedenti deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

10. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

11. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle norme regolamentari che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Si applicano alla riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con la disciplina contenuta nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

4. Il funzionario responsabile del tributo nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, pone in essere tutti gli adempimenti connessi alla gestione della riscossione.

5. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, effettua la riscossione del tributo mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o conti dedicati o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché tramite sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione delle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate affidate al Concessionario o ad altro soggetto iscritto all'albo previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 446/1997. E' possibile l'utilizzo di altri canali di pagamento, se consentito dal legislatore.

Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o **da eventi eccezionali e/o sanitari definiti a livello nazionale** o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che ancora non ha acquistato forza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva, il Funzionario Responsabile del Tributo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi da 796 a 802 della L. 160/2019 può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato attestante i motivi che determinano la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà di pagamento in unica soluzione, da presentare entro il termine previsto per il pagamento, la dilazione del versamento di quanto dovuto in rate mensili di pari importo secondo il seguente schema:

- **fino ad euro 100,00 nessuna dilazione;**
- **per importi da euro 100,01 ad euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;**
- **per importi da euro 6.000,01 fino a euro 100.000,00 in una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili.**
- **per importi da euro 100.000,01 in una durata massima non inferiore a 48 rate mensili non ulteriormente dilazionabili ai sensi di quanto disposto dal comma 10 del presente articolo.**

E' salva la diversa volontà del contribuente di volere versare in un numero inferiore di rate rispetto a quanto sopra indicato.

Per la valutazione dell'istanza di dilazione è necessario:

- **per le persone fisiche essere in possesso di attestazione ISEE, che in ogni caso verrà acquisita d'ufficio attraverso banca dati INPS. Il contribuente potrà allegare alla domanda di dilazione copia dell'ISEE al fine di consentire all'ufficio una più celere evasione della pratica;**
- **per le ditte individuali, le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone allegare la documentazione che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento) corredata da una nota indicante le condizioni lavorative, nonché ogni altra situazione che evidenzia la temporanea riduzione di liquidità attestata.**

3. L'ufficio si riserva di richiedere ulteriore documentazione della quale non sia già in possesso o che non possa essere consultata attraverso le banche dati in uso per eventuali verifiche sulla sussistenza dei requisiti necessari per concedere la dilazione. Tale documentazione integrativa è da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di dilazione.

4. Quanto dichiarato nella domanda di dilazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto suddetto il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente autorità giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accolta.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, l'ufficio adotta il provvedimento di concessione della dilazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento viene comunicato al richiedente ed in caso di concessione contiene il piano di dilazione e le modalità di pagamento.

6. La dilazione comporta, a partire dalla seconda rata, l'applicazione degli interessi legali tempo per tempo vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di dilazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

7. Le rate mensili con le quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di dilazione, comporta la decadenza del beneficio della dilazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere dilazionato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, ferma restando la durata massima della dilazione, può disporre rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

10. In caso di impossibilità debitamente documentata per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo il numero delle rate di cui al comma 2, ad eccezione degli importi superiori a 100.000,00, il Funzionario responsabile del tributo può derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le quarantotto rate mensili.

11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di dilazione precedentemente concesso.

12. La procedura di dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

13. La dilazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti dilazioni.

Articolo 19: Rimborsi

1. Il contribuente deve richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il termine di cui al comma primo, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dovrà essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento qualora al Settore Entrate non siano pervenuti l'attestazione ovvero i flussi informatici relativi al pagamento del dovuto.

4. Il funzionario responsabile, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche

mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Entro lo stesso termine deve essere emesso mandato di pagamento.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti interessi in misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

7. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo **di altra entrata tributaria**. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

8. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il relativo rimborso può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 472/1997.

9. E' riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

10. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile e producono interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente. Relativamente alla prescrizione dei soli interessi trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del Codice Civile.

Articolo 20: Riscossione di somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto nell'anno. Per i tributi per i quali è previsto il pagamento mediante acconto e saldo, non si fa luogo al versamento in acconto se lo stesso sia di importo uguale o inferiore a Euro 12,00; in tale caso l'intero ammontare del tributo, superiore a euro 12,00, deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per effettuare il saldo.

2. Il Comune non procede all'accertamento dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia uguale o inferiore, per ciascun credito, a Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme qualora l'ammontare complessivamente dovuto sia uguale o inferiore a Euro 12,00.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione.

5. Relativamente alla riscossione coattiva si rinvia all'apposito regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 21 Sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle scadenze stabilite da legge o da regolamento viene irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato; per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. **In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del presente regolamento.**
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Si applicano i principi generali ed i criteri di determinazione della sanzione amministrativa per le violazioni di norme tributarie previsti dal presente Regolamento unico delle entrate tributarie comunali e dal Decreto Legislativo n. 472/1997 qualora applicabili.
8. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
9. Il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento che indica le somme dovute comprensive degli interessi e delle sanzioni da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione e comunque entro il termine per presentare ricorso con addebito delle spese di notifica.
10. L'accertamento del tributo e della relativa sanzione è effettuato e notificato secondo quanto disciplinato nel presente regolamento, dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i. e dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22: Applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge (Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n.473 del 18 dicembre 1997 **e s.m.i.**) per le varie fattispecie di violazioni, competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge.
2. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, di norma, dal funzionario responsabile del tributo sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge nei casi in cui la violazione concretizzi le fattispecie di omessa dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele;
 - applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di omissioni od errori che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrecano pregiudizio alla gestione del tributo (denuncia incompleta, ecc.);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari nei termini richiesti ovvero loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nei termini assegnati, ecc.);
 - aggravamento delle sanzioni in caso di recidiva.
3. Resta salva la facoltà del funzionario responsabile di graduare la sanzione in misura diversa rispetto ai suddetti criteri, qualora vi siano circostanze particolari sia con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 23: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi previsti dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie e deve essere notificato, anche mediante raccomandata A.R. **o quando possibile mediante pec.**

2. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano l'accertamento del tributo medesimo, contestualmente all'avviso di accertamento, motivato a pena di nullità.

3. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi applicabili a seguito di notificazione di provvedimento diverso dall'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 sono irrogate mediante ingiunzione di pagamento, senza previa contestazione.

4. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 24 : Cause di non punibilità

1. Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di non punibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472 e di cui all'art. 10 della Legge 27.07.2000, n. 212.

Articolo 25 : Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni irrogate per omessa/infedele denuncia, anche contestualmente all'avviso di accertamento del tributo, sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, salvo specifica diversa disciplina normativa. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

2. A decorrere dal 01/01/2017, la sanzione per la violazione di omessa dichiarazione/denuncia applicata dal funzionario responsabile nella misura del 150 per cento ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, viene ridotta al 120 per cento, qualora la dichiarazione/denuncia venga presentata oltre i termini per il ravvedimento stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

3. A decorrere dal 01/01/2017, il contribuente per l'anno nel corso del quale gli sono stati notificati avvisi di accertamento per infedele dichiarazione relativamente agli anni precedenti, pagati e non impugnati, regolarizza la propria posizione adeguando la dichiarazione se richiesto ed effettuando l'integrazione del pagamento del tributo dovuto oltre gli interessi di legge entro il termine stabilito per il versamento a saldo del tributo medesimo.

4. In caso di istanza di dilazione presentata ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, ai fini della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, è necessario che il contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, dichiari di aderire all'avviso di accertamento. Nel caso di mancato pagamento, il debitore decade dal beneficio **in base a quanto indicato dal citato articolo 18 comma 8 del presente regolamento.**

Articolo 26 : Misura degli interessi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento dei tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si

applicano in misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La stessa misura di tasso di interesse si applica nei provvedimenti di rimborso emessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE 2 – DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 27: Oggetto

1. La presente sezione di Regolamento, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27/07/2000, n. 212 e degli artt. 1-8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale.

2. Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26/04/2001 n. 209.

3. Il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario e qualificatorio);

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (probatorio);

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (anti-abuso);

d) alla disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (disapplicativo). Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati.

Articolo 28: Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti le fattispecie di cui all'art. 27 con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, ed attinenti al concreto caso prospettato (fattispecie concrete e personali).

2. L'istanza di interpello oltre che dal contribuente può essere presentata anche dai soggetti che in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possa configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.

4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo **31** del presente regolamento.

5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, va presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

6. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Articolo 29 : Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (tipologia di interpello);
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

- sono prive dei dati di cui alle lettere a) e c);
- non sono presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono

adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 30 : Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo che, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nella istanza.
3. L'amministrazione risponde:
 - alle istanze di interpello ordinario e qualificatorio nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello;
 - alle istanze di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo nel termine di centoventi giorni.
4. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 31: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze di interpello disapplicativo avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
5. Con riferimento alle risposte fornite alle istanze di interpello disapplicativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015.

SEZIONE 3 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 32: Principi generali dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, in quanto compatibili, ad esclusione di quanto disposto dall'art. 5-ter introdotto dall'art. 4-octies comma 1 lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34 e s.m.i..

2 L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi in una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 33 : Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. **Sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto e pubblici registri).**

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 34 : Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 35 : Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, di norma invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, del nominativo dell'incaricato del procedimento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Articolo 36 : Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito d'ufficio, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla

impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed entro lo stesso termine, singola istanza di accertamento con adesione per ogni avviso ricevuto, a mezzo raccomandata con A.R. o consegnandola direttamente all'ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi **dell'art. 33**, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza invitato a concordare, con esito negativo.

Articolo 37 : Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data, purché consentano in ogni caso la conclusione del procedimento entro il termine di 90 giorni di cui al comma 3 del precedente articolo.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 38: Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 39 : Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza del pagamento effettuato. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

4. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 40 : Effetti della definizione

1. A seguito della definizione con adesione del contribuente, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato per mancata adesione da parte del contribuente rende inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo **39** non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
4. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente regolamento unico, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno euro 154,94.
5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 : Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento Unico si applica dal 01/01/2020 e sostituisce il regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 82 del 11/12/2001 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2019 con efficacia dal 01/01/2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Unico, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento Unico.
- 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.**
- 5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**
- 6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con la disciplina contenuta nei singoli regolamenti.**